

PROCEDIMENTO PENALE n. 9738/11 R.G.N.R. - 10829/11 R.G. G.I.P.

(rito ordinario)

1. Dati identificativi del procedimento.

- ✓ Numeri di registro: 9738/11 R.G.N.R. - 10829/11 R.G. G.I.P. - 817/11 Reg. Gen. Mod. 16 - 14065/13 Reg. Gen. App.
- ✓ Imputati: 1) S. G., nato a S. Maria Capua Vetere (CE) il 05.11.1970; 2) B. M., nato a Caserta il 14.02.1984; 3) G. G., nato a Santa Maria Capua Vetere il 26.12.1968; 4) G. D., nato a Napoli il 01.07.1975; 5) L. G., nato ad Aversa il 24.11.1980; 6) T. B., nato a Villa Literno il 02.10.1948; 7) D.R. C., nato a Ipswich (UK) il 05.12.1974; 8) A. M., nato a Goppingen (Germania) il 26.08.1969.
- ✓ Autorità giudiziaria: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Penale, Coll. C; Corte di Appello di Napoli, Sezione IV.
- ✓ Vicende cautelari: S.G. e L.G. detenuti in regime di cui all'art. 41 bis O.P.; G.D., T.B. e D.R.C. detenuti presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere; B.M., A.M. e G.G., collaboratori di giustizia, detenuti (i primi due per altro) presso sito riservato.
- ✓ Stato del procedimento: sentenza n. 1531/2012 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione, Coll. C, in data 20.21.2012, depositata il 15.03.2013; pendente procedimento di appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, Sezione IV.

2. Fonti ed elementi di prova acquisiti.

- ✓ Informativa redatta dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta e accertamenti;
- ✓ dichiarazioni rese da oltre quindici persone offese;
- ✓ dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, di cui alcuni coimputati in relazione ai fatti di cui al presente procedimento;
- ✓ precedenti provvedimenti giudiziari;

Caserta, provincia, 2008 (op. L'affare del caffè)
✓ intercettazione telefonica.

3. Capi di imputazione.

Estorsione aggravata continuata in concorso (artt. 110, 629 comma 1° e 3°, in relazione all'art. 628 comma 3° c.p.; art. 7 legge n. 203/91).

4. Tempo e luogo.

Anno 2008; Provincia di Caserta: Trentola Ducenta, Frignano, San Marcellino, Castelvolturmo, Lusciano, Aversa, Villa Literno, Cancellone, Arnone, Casal di Principe ed altri Comuni.

5. Dinamica estorsiva.

Il presente procedimento ha ad oggetto una cospicua serie di estorsioni consistite nella imposizione *a tappeto* dell'acquisto di un anonimo e pessimo caffè (prodotto da soggetti appartenenti al sodalizio) perpetrata ai danni di numerosi titolari di bar e caffetterie situati nei comuni della Provincia di Caserta.

Fondamentale spunto investigativo è stato fornito dalle eloquenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia provenienti dalle fila del fin troppo noto *clan dei Casalesi*, i quali hanno consentito di ricostruire nei dettagli le modalità operative di un originale sistema estorsivo la cui realizzazione era garantita, da un lato, dalla forza intimidatrice derivante dal costante riferimento a S.G., all'epoca dei fatti temuto latitante e capo indiscusso del clan, e, dall'altro, da una efficace ripartizione dei compiti e dei territori affidati agli emissari.

Si trattava, in altre parole, di acquisti obbligati, cui i commercianti non potevano sottrarsi in ragione della caratura criminale dei soggetti proponenti ai quali, di fatto, pagavano una tangente (spesso aggiuntiva rispetto a quelle più tradizionali), solo apparentemente celata in un rapporto di lecita compravendita.

Caserta, provincia, 2008 (op. L'affare del caffè)

La capillare distribuzione del caffè, in particolare, si realizzava nel modo seguente: un primo emissario del gruppo, referente del clan sul territorio ove era situata l'attività commerciale prescelta, si recava presso la stessa e, dopo aver precisato di parlare "a nome di S.G.", proponeva l'acquisto settimanale di almeno una busta di caffè da 3 Kg senza marca, preannunciando la successiva visita di un altro soggetto deputato alla consegna; estorto il *consenso* del commerciante, l'emissario si faceva rilasciare uno scontrino fiscale (ove era riportato l'indirizzo dell'esercizio commerciale); gli scontrini raccolti venivano consegnati a S.G. o a L.G. (rispettivamente, capo del clan e suo braccio destro), i quali provvedevano ad assegnarli ai soggetti deputati alla materiale distribuzione del caffè; questi ultimi, ogni settimana, si recavano presso i bar e le caffetterie indicate sugli scontrini, ove recapitavano la preannunciata busta di miscela e riscuotevano il corrispettivo; infine, il ricavato delle "vendite" veniva consegnato a S.G.

La metodologia appena descritta, come accennato, è emersa, *in primis* dalle dettagliate e concordanti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, di cui appare opportuno riportare alcuni tratti salienti:

"... si fece il discorso di fare il giro di tutti gli esercizi commerciali, bar, pizzerie che producevano quest'attività del caffè e di prelevare gli scontrini"; tali scontrini avevano una precisa, duplice finalità: "una era quella per ricordarsi dell'esercizio commerciale e l'altra era che se in caso qualcuno li avesse fermati, Forze dell'Ordine o Polizia, loro avrebbero detto che comunque avevano preso un caffè, per giustificare ... Il caffè veniva imposto in questo modo: veniva portato all'interno dei bar e veniva detto che era il caffè di S.G. e che dovevano prenderlo. La gente alcune volte ha anche lamentato che il caffè non era di buona qualità e chiedevano proprio alle persone che gli portavano il caffè di farlo tostare un po' di meno perché aveva un sapore amaro, quindi chiedevano di poter migliorare la qualità del caffè. Questa qualità del caffè non venne mai migliorata e la gente comunque per paura prendeva 2-3 buste a settimana, ma le tenevano sotto i banconi, non le usavano." (S.O.).

Caserta, provincia, 2008 (op. L'affare del caffè)

M.G., altro collaboratore di giustizia, coimputato, per il quale si è proceduto separatamente, ha dichiarato:

“Quando mi recavo nel covo dove si nascondevano i latitanti mi imposero che dovevamo imporre anche il caffè e mi ordinarono di passare bar per bar, chiedendo che si dovevano prendere una busta di caffè a settimana... Mi chiesero di prendere lo scontrino e di consegnarlo a S.S... A parte il fatto che il caffè non era buono, che i commercianti si venivano a lamentare con me, comunque io dicevo che il caffè se lo dovevano prendere per forza. Per far portare il caffè ai bar, il proprietario mi faceva uno scontrino, su cui c'era l'indirizzo, la via, io raccoglievo questi scontrini e li consegnavo a S.S.. Poi lui si dedicava a consegnare il caffè a questi bar, diciamo, tramite lo scontrino e l'indirizzo”.

B.M., un altro collaboratore, coimputato e formale intestatario della ditta fornitrice di caffè, ha aggiunto:

“Quando parlai con N.G. ... mi fece la proposta di 2000 e qualcosa al mese se io, oltre a questo, mi intestavo pure una ditta, mi aprivo una partita iva, queste cose qua, per comprare caffè ... E poi dopo questo ho iniziato a lavorare Consegnavo caffè a tutti gli esercizi commerciali, bar, ristoranti, stabilimenti balneari, su tutto il litorale domitio, Castel Volturno, Pescopagano, Cancellone, Arnone, Lusciano, Parete, Trentola Ducenta, Aversa, Teverola, Gricignano, Casaluce, tutte quelle zone là e si vendeva una busta da 3 Kg a 45-50 euro, e la busta era senza marca, grigia, grigio argento... Altri affiliati facevano il giro in questi bar, in queste strutture, che imponevano questo caffè, portavano lo scontrino, poi con questo scontrino veniva fatta una lista, per esempio i bar di Castelvolturno c'era un giorno stabilito, il lunedì poi... e così si faceva fino al sabato, mi facevo il giro in tutti questi bar, questi esercizi... La torrefazione, cioè il deposito del caffè, dove c'era la macchina da sottovuoto, la bilancia e tutto era sotto l'abitazione dove S.G. faceva gli incontri... (Il caffè) era proprio di pessima qualità. Puzza di copertoni bruciati. Tutti, tutti si lamentavano però lo prendevano, aprivano gli scaffali e mi facevano vedere che il caffè che gli consegnavo io lo tenevano accantonato là sotto, dieci buste, quindici buste. E però lo prendevano. C'era pure qualcuno che cercava di miscelarlo con la loro miscela,

Caserta, provincia, 2008 (op. L'affare del caffè)

però tanto che non era buono rovinava pure l'altra miscela e quindi... cioè lo prendevano per paura."

Dunque, i commercianti accantonavano il caffè loro "proposto", senza utilizzarlo, onde evitare di ricevere, oltre al danno, anche la beffa di perdere i clienti, tanto era imbevibile; tuttavia lo acquistavano.

Non mancò qualche isolato tentativo di resistenza a fronte del quale il clan non risparmiò messaggi di violenza atti a ripristinare il consenso:

Racconta, ancora, il collaboratore B.M.: *"una volta fatto il giro ritornavo a Trentola Ducenta, dove c'era il bar di N.G., consegnavo i soldi, consegnavo la lista del caffè che avevo caricato, di quello che avevo venduto e di quello che era rientrato e gli consegnavo i soldi, e gli avevo riferito che questo proprietario del bar C.H. mi aveva rifiutato il caffè e N.G. disse <<non ti preoccupare che o io oppure S.S. o M.B., gli facciamo l'imbasciata a zio P.>>. E dopo due, tre giorni mi fu riferito da S.S. e da N.G. che invece di una busta ne dovevo consegnare tre al bar C.H. perché A.A. e G.D. avevano provveduto a sparargli nelle inferriate, serrande, queste cose qua".*

La vittima di tale attentato, M.D., titolare del bar C.H., escussa quale teste in sede dibattimentale, ha ricordato: *"era piena estate 2008 e ricevetti, appunto, la visita di G.D... io lo conoscevo di vista, tutti sapevano a che ambiente appartenesse, quindi io non feci domande più di tanto, non mi misi a sindacare sul prezzo né la marca... fu un incontro molto breve e mi disse che dovevo prendere del caffè... Questa fornitura poi è durata circa un mese... dopo appunto tre o quattro consegne, tre o quattro buste, avevamo provato a cercare di rendere proponibile il prodotto, ci siamo resi conto che era veramente insalvabile ed inutilizzabile e dicemmo che non lo prendevamo più... Non ricordo precisamente quanti giorni dopo... trovammo degli spari nella serranda".*

La persona offesa M.D., nel frattempo divenuta socio fondatore dell'associazione antiracket di Castelvolturmo, chiariva anche di aver sporto regolare denuncia in relazione ai colpi rinvenuti nella propria saracinesca e, tuttavia, di non aver fatto menzione dell'episodio precedente *per paura.*

Caserta, provincia, 2008 (op. L'affare del caffè)

C.A., titolare di altro bar, in sede dibattimentale, ricordava così il caffè che anch'egli aveva provato a rifiutare: *“assaggiai questa miscela e mi resi conto che era tutto fuorchè caffè. Era praticamente imbevibile e pessima da un punto di vista qualitativo. Sigillai la busta e la riposi sotto il bancone. Dopo circa una settimana, passarono al bar due giovani ... rappresentai al giovane che non avevo ordinato nulla... per evitare contestazioni di sorta, consegnai al giovane la somma richiesta di 55 o 65 euro a titolo di retribuzione per la busta che mi era già stata consegnata in prova e rifiutai di ricevere la nuova busta. Il giovane prese atto, ritirato il denaro, replicò con un minaccioso <<riferirò a chi di dovere>>... Dopo circa 5-6 giorni si presentò nel mio bar nuovamente A.M. il quale con l'atteggiamento dell'offeso, disse che non avevo preso il suo caffè e per tale motivo sia lui che i suoi amici erano risentiti nei miei confronti... mi disse che dietro la commercializzazione di quella miscela c'era S.G... Gli promisi che durante l'estate avrei preso qualche altra busta”*.

6. Contesto criminale e territoriale.

La vicenda si svolge in molteplici Comuni della Provincia di Caserta e si inserisce in un programma criminoso di ben più vaste ed articolate dimensioni, progettato dallo stragista Giuseppe Setola all'indomani dell'evasione dagli arresti domiciliari in Pavia (avvenuta l'8 aprile 2008) ed attuato, nei mesi successivi, attraverso la riorganizzazione del *clan dei casalesi - fazione Bidognetti* intorno alla figura dello stesso.

Del resto, l'esistenza del clan dei casalesi appartiene ormai alla storia giudiziaria del territorio campano, accertata da numerose pronunce (si veda, tra le tante, la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, 2^a Sezione, in data 15.09.2005, nell'ambito del cosiddetto processo *Spartacus I*, confermata in larga parte in appello e passata in giudicato; si veda, ancora, la sentenza n. 2995/2009 emessa dal GUP presso il Tribunale di Napoli in data 17.12.2009, passata in giudicato per alcune posizioni). Parimenti, anche l'esistenza del gruppo “Bidognetti”, frutto della scissione di una parte dei componenti del clan dei casalesi, risulta accertata da numerose pronunce giudiziarie.

Caserta, provincia, 2008 (op. L'affare del caffè)

Per quel che interessa nel caso di specie, i certificati penali ed i precedenti provvedimenti giudiziari depositati in atti hanno evidenziato l'indissolubile legame intercorso per molti anni, ed in particolare nell'anno in contestazione, tra la quasi totalità degli imputati e la fazione bidognettiana del clan dei casalesi.

Quanto al (feroce) programma criminoso ideato da Giuseppe Setola, dalle dichiarazioni rese dai numerosi collaboratori di giustizia escussi è emerso che egli, dopo l'evasione, aveva chiamato a raccolta tutti i "bidognettiani" più fedeli; nelle diverse riunioni convocate, aveva quindi rappresentato la necessità di ricompattare, sotto il proprio comando, le fila della fazione nonché di ristabilire una condizione di assoluto predominio del territorio, seminando terrore tra gli imprenditori, la popolazione civile ed i familiari dei collaboratori (rei, questi ultimi, di aver consentito, grazie al fattivo contributo offerto alla giustizia, gli arresti di numerosi esponenti della famiglia Bidognetti, rompendo gli equilibri criminali).

Lo stesso aveva così rapidamente costituito, in seno al *clan dei casalesi*, un forte gruppo di fuoco, che aveva assunto la gestione di tutti gli affari della fazione Bidognetti, prefiggendosi l'obiettivo di incrementare gli stessi: bisognava aumentare il numero delle attività estorsive ai danni di imprenditori e commercianti del litorale domizio ed anche dell'"agro aversano", nonché imporre tangenti ai trafficanti di droga e, in particolare, agli extracomunitari che detenevano la gestione di una importante piazza di spaccio in Castelvoturno; andavano realizzate efficaci azioni intimidatorie ai danni delle famiglie dei collaboratori di giustizia; occorreva inserirsi nei redditizi affari relativi alla riqualificazione del litorale domizio.

Dette finalità venivano perseguite, all'occorrenza, senza risparmiare delitti di sangue; non si dimentichi, infatti, che il 2008 è l'anno di una lunga serie di omicidi: Umberto Bidognetti, Domenico Noviello, Michele Orsi, Raffaele Granata, Lorenzo Riccio, Stanislao Cantelli, l'albanese Doda

Caserta, provincia, 2008 (op. L'affare del caffè)

Ramis, Antonio Ciardullo ed Ernesto Fabozzi, Antonio Celiento e gli extracomunitari della cosiddetta "strage di Castelvoturno".

Un elenco impressionante che, in estrema sintesi, fa da sfondo all'*affare del caffè*.

7. Costituzioni di parte civile.

Associazione "FAI- Federazione delle associazioni antiracket ed antiusura italiane", con sede in Napoli al Corso Umberto I n. 22: associazione non riconosciuta (artt. 36 e ss. C.C.), costituita fra commercianti, imprenditori ed artigiani che ha assunto tra gli scopi statuari la promozione delle più efficaci iniziative per il contrasto al racket dell'estorsione e all'usura, nonché il prestare assistenza e solidarietà a soggetti che svolgono attività economica vittime di reati di criminalità e di attività estorsiva oltre, il precipuo compito di fungere da raccordo tra le associazioni antiracket aderenti stimolando l'associazionismo stesso. I fini del menzionato sodalizio, così come appena enunciati, comportano l'assunzione del diritto al libero esercizio dell'iniziativa economica privata, garantito a livello costituzionale oltre che in numerose disposizioni legislative, quale scopo prioritario di esistenza dell'associazione e quindi quale diritto soggettivo, in quanto tale, suscettibile di lesione e di conseguente risarcimento. Tale è la motivazione posta a fondamento della costituzione di parte civile, oltre che, nel caso di specie, la concreta attività di sostegno e di supporto offerta ad una delle persone offese, tra i soci fondatori della associazione antiracket di Castel Volturmo, nata in epoca successiva ai fatti di cui al processo *de quo*.

8. Conclusioni del P.M. e delle parti civili.

P.M.: (afferzata la penale responsabilità degli imputati in relazione al delitto loro ascritto) anni 14 di reclusione ed euro 4.000 di multa per S.G., G.D., L.G., T.B., D.R.C.; anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa per B.M., G.G., A.M..

Caserta, provincia, 2008 (op. L'affare del caffè)

"F.A.I.": (accertata e dichiarata la penale responsabilità degli imputati) risarcimento dei danni non patrimoniali da quantificarsi nella somma ritenuta equa dal Tribunale, da dichiarare immediatamente esecutiva *ex art.540 c.p.p.*, o, in subordine, condanna degli imputati al pagamento di una congrua provvisoria *ex art. 539 comma II° c.p.p.*

9. Decisione del procedimento.

Sentenza di I grado: dichiara S.G., B.M., G.G., G.D., L.G., T.B., D.R.C., A.M. colpevoli dei reati loro ascritti, esclusa per tutti l'aggravante del fatto commesso da più persone riunite.

Per l'effetto:

- unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione, condanna S.G. alla pena di anni 16 di reclusione ed euro 3.200 di multa;
- unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione, condanna L.G., G.D., D.R.C. ciascuno alla pena di anni 12 di reclusione ed euro 2.400 di multa;
- unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione, condanna T.B. alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa;
- riconosciuta a G.G. la circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. 152/91 e unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione tra loro e con quelle, ritenute meno gravi, di cui alle sentenze del tribunale di Santa Maria Capua Vetere 19.1.2012 - G. alla pena irrevocabile il 27.3.2012 (capi A e C)- e 20.1.2005 -irrevocabile il 10.1.2006- e alla sentenza della Corte di Appello di Napoli 2.4.2001 -irrevocabile il 14.2.2002- (capi A, B, D, E, F)- condanna G.G. alla pena di anni 5 mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.000 di multa per i reati di cui al presente procedimento, determina l'aumento *ex art. 81 cpv c.p.* per i reati di cui ai precedenti giudicati in complessivi anni 4, mesi 6 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.250 di multa e, conseguentemente, la pena complessiva per il reato unificato in anni 10 e mesi 1 di reclusione ed euro 2.250 di multa;
- riconosciuta ad A.M. la circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L.

Caserta, provincia, 2008 (op. L'affare del caffè)

152/91 e unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione tra loro e con quella, ritenuta più grave, di cui alla sentenza 3.2.2012 della Corte di Appello di Napoli, irrevocabile il 21.6.2012, condanna A.M. all'ulteriore pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 600 di multa, a titolo di aumento ex art. 81 cpv c.p.;

- riconosciuta ad B.M. la circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. 152/91 e unificate le violazioni sotto il vincolo della continuazione, condanna B.M. alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 400 di multa.

Visto l'art. 535 c.p.p. condanna tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali e S.G., L.G., G.D., D.R.C., T.B. e G.G. anche al pagamento delle spese di custodia cautelare.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p., applica a S.G., L.G., G.D., D.R.C., T.B., G.G. ed A.M. le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante la pena ed a B.M. quella dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5.

Visti gli artt. 229 e 230 c.p., ordina che, a pena espiata, S.G., L.G., G.D., D.R.C. e T.B. siano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Visti gli art. 538 e ss. c.p.p., condanna altresì gli imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali e alla refusione delle spese in favore della costituita parte civile Federazione Antiracket Italiana (F.A.I.), danni che si liquidano all'attualità in euro 10.000 e spese che si liquidano in complessivi euro 3.510.

Visto l'art. 207 comma 2 c.p.p., dispone la trasmissione al Pubblico Ministero in sede degli atti relativi alle deposizioni rese dai testi B.M. e V.G..

10. Problematiche di diritto emerse nel procedimento:

attendibilità dei collaboratori di giustizia e valenza probatoria delle loro dichiarazioni.

Caserta, provincia, 2008 (op. L'affare del caffè)

Il consistente apporto fornito dalle dichiarazioni rese dai numerosi collaboratori di giustizia ha imposto un approfondimento in merito ai criteri di valutazione degli stessi e, nello specifico, utilizzati ai fini della decisione.

La chiamata di correo (e analogamente la semplice chiamata in reità) appartiene alla categoria ontologica della prova diretta (e non delle prove indiziarie) in presenza di *altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità*; ciò pone dette prove in una condizione giuridica di evidente "non autosufficienza" nell'economia della decisione.

La giurisprudenza ha pertanto individuato i criteri utilizzabili nella valutazione in punto di verifica della dichiarazione accusatoria.

Il primo criterio riguarda la verifica della attendibilità soggettiva (cd. credibilità) del dichiarante, la quale deve essere effettuata in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità od in reità ed alla genesi remota o prossima della risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici (in tal senso vedi SS. UU. Cass. 21.10.1992, imp. Marino).

Gli ordinari parametri di attendibilità soggettiva vanno peraltro rapportati - in questa sede - alla particolare condizione del soggetto dichiarante, che non è teste "estraneo", ma, per definizione, soggetto coinvolto nelle dinamiche criminali in cui è maturata la commissione del reato; ne consegue che, in tema di scelta degli indici rivelatori di tale specie di attendibilità, vanno tendenzialmente ribaltate, atteso che la conoscenza dei fatti delittuosi oggetto di rappresentazione è, in verità, da ritenersi tanto più approfondita quanto più profondo è stato il livello di coinvolgimento del dichiarante nei fatti medesimi.

Superato il giudizio preliminare di credibilità del dichiarante, occorre poi verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni dallo stesso rese (cd. attendibilità intrinseca), avvalendosi all'uopo dei parametri della precisione, della coerenza logica, della verosimiglianza, del disinteresse, della spontaneità e della costanza della chiamata in correità (Cass., sez. Un., n. 1653 del 22/02/1993, Marino; Cass., sez. V, n.

Caserta, provincia, 2008 (op. L'affare del caffè)

4888 del 20/04/2000, Orlando; Cass., sez. II, n. 12837 del 19/03/2003, Sicari).

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, peraltro, la negazione dell'attendibilità di un chiamante in correità o in reità per una parte della sua dichiarazione non coinvolge necessariamente anche le altre, essendo compito del giudice eseguire valutazioni in ordine alle plurime parti di dichiarazioni rese da uno stesso soggetto con attribuzione di piena attendibilità e valenza probatoria a tutte o solo a quelle parti che risultino suffragate da idonei elementi di riscontro. Conseguentemente va reputata pienamente legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un medesimo soggetto, sicché l'attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non è necessariamente compromessa da tutte le altre che, invece, reggono alla verifica giudiziale della conferma in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno, così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare in modo automatico attendibilità dell'intera narrazione (cfr. Cass. Sez. VI, n. 6221/2005; Cass. Sez. I, n. 1031/2005; Cass. Sez. I, n. 16674/2010).

Superata la duplice verifica di attendibilità intrinseca (sul soggetto e sull'oggetto della dichiarazione) è necessario infine l'accertamento dell'esistenza o meno di "elementi di riscontro", ossia di autonomi elementi di prova che, pur non avendo la capacità di provare la veridicità del fatto oggetto di prova, siano idonei offrire garanzie obiettive e sicure circa l'attendibilità specifica di chi lo ha riferito (attendibilità estrinseca).

Sotto tale ultimo aspetto, giova sottolineare che, secondo l'orientamento oramai costante della Corte di Cassazione, gli elementi di riscontro devono essere autonomi ed esterni alla chiamata (*"nel senso che, pur dovendosi collegare ai fatti riferiti dal chiamante, debbono tuttavia essere esterni ad essi, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare, tautologica ed autoreferente e cioè che in definitiva la ricerca finisca per usare come sostegno dell'ipotesi probatoria che si trae dalla chiamata, la chiamata stessa e cioè lo stesso dato da riscontrare"*, Cass. Sez. IV, sent. n. 6343/1998), oggettivi

Caserta, provincia, 2008 (op. L'affare del caffè)

(ossia riguardare la ricostruzione del fatto storico oggetto dell'imputazione) ed individualizzanti (ossia "*riferirsi ad ulteriori specifiche circostanze che consentano di collegare in modo diretto ed obiettivo il chiamato al fatto cui deve rispondere*", Cass. S.U., sent. n. 45276/2003).

La Suprema Corte di Cassazione, inoltre, ha più volte affermato che "*gli altri elementi di prova*" capaci di accrescere la capacità dimostrativa della dichiarazione, possono essere di qualsiasi tipo o natura e, dunque, consistere anche in elementi indiziari, in elementi di prova "diretta" (ove rinvenibili), o, anche, in ulteriori chiamate in correità (dandosi così luogo alla cd. "*chiamata incrociata*"), se ed in quanto sussistano i presupposti essenziali della "convergenza" tra le diverse dichiarazioni (sui punti essenziali della narrazione) e della cd. "autonomia genetica" tra le diverse fonti.

Quanto all'ipotesi della cosiddetta chiamata incrociata, in particolare, si è altresì precisato che il requisito della convergenza (sia in ordine alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte) tra le plurime dichiarazioni accusatorie non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapposibilità (la quale, anzi, a ben vedere, potrebbe essa stessa costituire motivo, talvolta, di sospetto), dovendosi al contrario ritenere necessaria solo la concordanza sul "nucleo centrale e significativo" della questione fattuale da decidere (da ultimo Cass. Sez. I, Sentenza n. 31695/2010).

10. Rilievo mediatico: modesta attenzione della stampa locale, prevalentemente nel momento degli arresti.

11. Procedure civili attivate: nessuna.